

Regolamento Socio Finanziatore

Art.1) - Il presente regolamento disciplina l'emissione e la disciplina delle azioni dei soci finanziatori ai sensi dell'artt. 16 e seguenti dello Statuto sociale nel rispetto dell'articolo 2526 c.c. e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

Art.2) - I conferimenti dei soci finanziatori, sono imputati alla sezione del capitale sociale denominata "capitale soci finanziatori" e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa. Il valore nominale unitario delle azioni è di € 250,00.

Le azioni dei soci finanziatori devono contenere le indicazioni previste dall'art.2354 c.c., ad eccezione del riferimento al capitale sociale. Sui titoli azionari dovrà altresì essere indicato il numero di iscrizione della Società nell'Albo delle cooperative nonché la specifica denominazione "azione di socio finanziatore". In esse, inoltre, dovranno essere indicate le condizioni per il trasferimento di cui all'art 5 del presente regolamento.

Art.3) - Ai soci finanziatori spetta la rivalutazione gratuita delle azioni, nei limiti del tasso di inflazione previsto dall'art 7 della legge 59/1992. Detta rivalutazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso.

Le azioni dei soci finanziatori sono altresì privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alle partecipazioni dei soci cooperatori. Nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori, il dividendo privilegiato deve essere corrisposto nella misura di un punto percentuale e, in caso di mancata distribuzione per insufficienza dell'utile di esercizio, esso sarà recuperato negli esercizi successivi fino al settimo compreso.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art.4) - Ad ogni azione di socio finanziatore spetta un voto, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2526, comma 2, c.c., tutti i finanziatori non possono esprimere più di un terzo dei voti complessivamente spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, i voti spettanti ai soci finanziatori presenti in Assemblea vengano a superare il suddetto limite di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, essi verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero dei voti da essi portati.

L'assemblea stabilirà di volta in volta le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto del limite predetto.

Ai soci finanziatori è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. L'elezione degli amministratori e dei sindaci da parte dei soci finanziatori avverrà secondo le risultanze della relativa assemblea speciale. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione deve comunque essere costituita da soci cooperatori o da loro rappresentanti.

Art.5) - Il collocamento ed il successivo trasferimento delle azioni dei soci finanziatori sono subordinati al gradimento del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Ai soci cooperatori, ed eventualmente ai soci finanziatori per le successive emissioni, spetta il diritto di opzione sulle azioni di socio finanziatore emesse dalla Cooperativa.

In caso di sottoscrizione non integrale il "capitale soci finanziatori" verrà costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte e potrà essere successivamente incrementato con ulteriori sottoscrizioni, fino all'importo determinato dall'Assemblea di emissione ed alle medesime condizioni, fino al 31 Dicembre 2019.

Art.6) - I soci finanziatori sono obbligati:

6.1 - Al versamento delle azioni sottoscritte, da effettuarsi almeno nella misura del 25%, al momento della sottoscrizione e per il restante entro il termine stabilito dagli amministratori.

6.2 - all'osservanza dello Statuto sociale, del presente Regolamento e delle delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci finanziatori.

Art. 7) – Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la sottoscrizione e il collocamento delle azioni, nonché per l'eventuale riacquisto delle stesse, nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.